

Art. 239. — La Direzione della scuola determina l'impiego delle tasse di iscrizione e dei contributi di laboratorio e di tutti gli eventuali contributi che verranno versati da enti interessati alla preparazione di personale specializzato in campo nucleare, per il funzionamento della scuola.

La Direzione provvederà inoltre all'attrezzatura ed allo sviluppo dei laboratori con i fondi che verranno messi a disposizione della Direzione stessa dagli enti interessati alla preparazione di tecnici specializzati in campo nucleare. La Direzione si avvale nell'esecuzione delle sue funzioni dell'opera tecnica di docenti della scuola in qualità di segretari per i vari indirizzi; stabilisce inoltre annualmente l'organico del personale tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento della scuola.

Art. 240. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esami e contributi generali pari a quella prevista per gli studenti della Facoltà, di una tassa di diploma di L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi, sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta della Direzione della scuola stessa.

Disposizioni particolari e transitorie

Art. 241. — I laureandi che avranno già superato tutti gli esami di profitto previsti per il corso di laurea al quale risultano iscritti, e che sosterranno la sola dissertazione di laurea nella sessione di esami immediatamente successiva alla data di inizio dei corsi (sessione straordinaria di febbraio) potranno essere ammessi a frequentare le lezioni ed esercitazioni in qualità di uditori. All'atto del conseguimento della laurea potranno essere iscritti alla scuola e verrà tenuto conto al fine della clausola a) dell'art. 234, relativa alla frequenza, del numero delle presenze alle lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche.

Art. 242. — In via transitoria e per i primi tre anni di funzionamento della scuola potranno essere ammessi, in seguito a parere favorevole della Direzione, a frequentare il secondo anno della scuola di specializzazione coloro che negli anni precedenti hanno frequentato, superando tutti gli esami prescritti, i corsi di perfezionamento patrocinati dal CNRN o dal CNEN. Coloro che hanno frequentato i corsi di tecniche radioisotopiche patrocinati dal CNRN e dal CNEN potranno, sempre nel periodo di funzionamento della scuola succitata, ottenere il certificato di frequenza e profitto per il primo anno effettuando appositi corsi integrativi e sostenendo gli esami prescritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1963

SEGNI

GUI

Vnsto, il Guardasigilli - BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963

Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.

Classificazione tra le statali della Strada statale n. 420 « Sabbionetana », in provincia di Mantova e Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, n. 1014, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e, per gli effetti della ripetuta legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle Strade statali la strada « Mantova-Gazzuolo-Casalmaggiore » della lunghezza di km. 39 + 600 (compresa al n. 192 del piano anzidetto);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata statale la strada « Mantova-Gazzuolo-Casalmaggiore » con la denominazione di « Strada statale n. 420 Sabbionetana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963

Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 47

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Classificazione tra le statali di due strade denominate Strada statale n. 423 « Urbinate » e Strada statale n. 424 « della Val Cesano », in provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali le due strade:

« innesto Strada statale n. 16 presso Santa Maria delle Fabbreccie-Montecchio-Gallo-innesto Strada statale n. 73-bis ad Urbino » lunga km. 31 + 468;

« innesto Strada statale n. 16 presso stazione Mondolfo-Marotta-Pergola-innesto Strada statale n. 3 a Cagli » lunga km. 54 + 000; comprese (ai numeri 276 e 286) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

la strada « innesto Strada statale n. 16 presso Santa Maria delle Fabbreccie-Montecchio-Gallo-innesto